



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Terza Sezione Civile

Il Giudice Unico, dr.ssa Rossana Zappasodi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1391/2018 R.G.

promossa da:

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. (in alternativa SMA TORINO S.p.A. ovvero SMAT S.p.A.), elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Rostagno Simona che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE APPELLANTE -

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Nargiso Gianluca Martino che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE APPELLATA -

CONCLUSIONI

Per SMAT S.p.A.

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,

- ad integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino, Sezione V, n. 3878/17, depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2017,

in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario in virtù del combinato disposto degli artt. 164 c. 4 c.p.c. e 163 c. 3 n. 3 c.p.c per i motivi esposti in narrativa;

in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;



2. Sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali

2.1. Sull'inammissibilità dell'appello

Le eccezioni sollevate dall'appellato sono tutte infondate.

Quanto all'eccezione di inappellabilità ex art. 339 c.p.c., va infatti osservato che la causa ha ad oggetto una controversia che, seppur di valore inferiore ad € 1.100,00, verte su un contratto di somministrazione di servizi idrici, riconducibile alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 113 comma 2 c.p.c. e 1342 c.c..

Parimenti è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Come autorevolmente ribadito in sede di legittimità, *"Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento"* (Cass. SU 9.11.2011 n. 23299). E ciò in quanto il giudizio di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non è un *novum iudicium* e quindi *"la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni*



addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. 18.4.2007 n. 9244; conf. Cass. 19.2.2009 n. 4068).

Nel caso di specie, l'impugnazione proposta dalla SMAT S.p.a. contiene tutti i requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza poc'anzi citata. Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, l'atto di citazione in appello proposto dalla SMAT S.p.a. non si limita affatto ad una mera critica generica alla sentenza del Giudice di Pace di Torino, indicando al contrario, in maniera chiara e specifica, sia le ragioni poste a fondamento del gravame, sia le parti del provvedimento impugnato ritenute non condivisibili, e prospettando in tal modo una propria alternativa ricostruzione dei fatti. Invero, come più volte sostenuto da giurisprudenza di legittimità, *"il nuovo testo normativo di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice"* (Cass.



22.2.2017 n. 4541).

1.2. Sulla nullità dell'atto di citazione in primo grado.

L'eccezione è infondata.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'atto introduttivo depositato dalla parte odierna appellata individua in maniera chiara e precisa l'oggetto della domanda.

Non è dunque condivisibile l'argomentazione sostenuta da parte appellante, secondo la quale XXXXXXXXXX XXXXXXXX non avrebbe indicato né gli atti amministrativi che avrebbero dovuto formare oggetto di disapplicazione da parte del Giudice ordinario, né la Pubblica Autorità emanante. Al contrario, la domanda originariamente proposta da parte appellata non inerisce in alcun modo alla disapplicazione di non precisati atti amministrativi, ma è unicamente circoscritta alla presunta illegittimità di addebiti riportati in due bollette chiaramente identificate e prodotte in giudizio. Pertanto, non essendo possibile rilevare profili di indeterminatezza della domanda, la sentenza di primo grado deve essere sul punto confermata.

1.3. Sul difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

L'eccezione è infondata.

Come già sostenuto sopra, la domanda proposta dall'originario attore è finalizzata non già a contestare la legittimità di un atto amministrativo, nella specie la delibera con la quale l'Autorità d'Ambito aveva imposto l'adeguamento tariffario del servizio idrico, bensì a far dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla appellante.

Invero, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, parte attrice ha agito in giudizio affinché venisse dichiarato come non dovuto parte di quanto richiesto nelle fatture contestate poiché ritenuto conseguente ad un illegittimo ed unilaterale aumento *ex post* delle tariffe previste nel contratto di somministrazione.

La domanda è quindi chiaramente circoscritta al solo rapporto contrattuale intercorso



fra il xxxxxxxxxxxx e SMAT ed in nessun punto è possibile rinvenire contestazioni dirette alla legittimità di atti adottati dalla pubblica amministrazione.

Tale ultima questione, infatti, è stata esaminata dall'odierna parte appellata al solo fine di replicare alle eccezioni sollevate da parte appellante e pertanto ciò non determina alcuna modifica, sul piano sostanziale, del tenore originario della domanda, la quale permane ancorata alla presunta infondatezza della pretesa creditoria vantata da SMAT in violazione dei principi regolatori del contratto di somministrazione concluso.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente somministrante, nel caso di specie non sia possibile apprezzare alcuna differenza fra il c.d. *petitum* sostanziale ed il c.d. *petitum* formale e dunque non possa ritenersi esclusa la giurisdizione del Giudice ordinario in forza dell'art. 133 lett. c) cod. proc. amm., ai sensi del quale rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo *“c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”*.

Il tema in esame è stato peraltro recentemente rivisitato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno precisato che, fermo restando il divieto per il Giudice ordinario di controllare la legittimità dell'esercizio di poteri pubblicistici riconosciuti alla pubblica amministrazione, *“il principio per cui la giurisdizione si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 5 c.p.c., fa sì che il petitum sostanziale espresso nella domanda con cui si chiedono le indennità, i canoni o i corrispettivi non è inciso dalle repliche alle eccezioni dell'amministrazione, a meno che esse non si siano sostanziate in una modifica del tenore originario della domanda, il che esige però un'attività della parte privata di riformulazione della domanda stessa con la richiesta di accertare con efficacia di giudicato l'illegittimità dell'attività*



provvedimentale la cui rilevanza è stata eccepita dalla p.a.” (Cass. Sez. Unite, 2 novembre 2018, n. 28053).

Tale principio era stato inoltre già espresso in passato dalle stesse Sezioni Unite, per le quali *“la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all’art. 5 c.p.c., si determina sulla base della domanda proposta dall’attore, e non anche delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito”* (Cass. Sez. Unite, 20 giugno 2012, n. 10149).

Orbene, nel caso di specie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pur replicando alle eccezioni sollevate dall’originaria convenuta, non ha mutato il tenore delle proprie conclusioni, mantenendo ferma la sua richiesta di far *“Accertare e dichiarare che quanto richiesto nelle fatture SMAT sotto la voce “periodo di regolazione ante 2012 – conguaglio” è illegittimo ai sensi di legge e del contratto di somministrazione monopolistico”*.

Pertanto, atteso il tenore della domanda attorea, l’eccezione in esame deve ritenersi infondata con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata.

2. Sul merito

2.1. Il Giudice di Pace di Torino ha pronunciato sentenza di parziale accoglimento della domanda attorea, qualificando la pretesa avanzata nelle bollette contestate dal xxxxxxxxx come un *“adeguamento tariffario ex post relativo a consumi pregressi fatturati e pagati”*. Tale conclusione non è condivisibile.

Sul punto, è opportuno osservare che, sebbene la giurisprudenza della Corte Costituzionale, citata dal giudice di prime cure, definisca la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo contrattuale il cui pagamento deve essere dunque correlato alla fruizione del servizio idrico integrato (Corte Cost., n. 335/2208), essa precisa altresì che suddetta tariffa debba essere determinata *“in base a criteri sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti in via generale per la determinazione delle*



tariffe dei servizi pubblici locali dell'art. 117 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 [...], e cioè «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia»».

Tali modalità sono parimenti richiamate non solo dall'art. 154 D.lgs n. 152/2006, a più riprese citato da parte appellante, nonché nella Deliberazione del 28 dicembre 2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, prodotta da SMAT nel fascicolo di primo grado, il cui art. 4 prevede, tra le componenti di costo del servizio idrico, sia i *“costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento”*, sia una *“eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti”*.

Ne consegue che, se da un lato è pacifica la natura di corrispettivo della tariffa del servizio idrico, dall'altro lato appare altresì evidente che, attesa la sua finalità pubblicistica, la determinazione del suo ammontare non dipenda in via esclusiva dai soli consumi dell'utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell'ente somministrante, in ottemperanza agli obblighi fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia. Tali esigenze giustificano dunque che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all'Autorità d'Ambito, secondo la metodologia indicata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (art. 154, D.lgs n. 152/2006 e art. 6, Deliberazione del 28 dicembre 2012, sopra citata).

Nel caso di specie, pertanto, la somma versata a titolo *“di regolazione ante 2012 – conguaglio”* e contestata dall'attore originario non si pone, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, come un aumento tariffario *ex post* illegittimo in quanto non giustificato da maggiori consumi, bensì come un vero e proprio



conguaglio c.d. “tariffario” fondato su investimenti pregressi (anteriori al 2008) ma non ancora ripartiti.

Tale circostanza è stata infatti ampiamente dimostrata da parte appellante che, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ha illustrato come il predetto aumento tariffario sia stato disposto in virtù di una delibera dell’ATO 3 (documento 7, fascicolo di primo grado della SMAT S.p.a.), adottata alla luce delle direttive impartite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas nella sua Deliberazione del 27 dicembre 2013 (doc. 6, fascicolo di primo grado di SMAT S.p.a.).

Risulta quindi del tutto infondata la pretesa attorea, parzialmente accolta dal Giudice di prime cure, secondo la quale SMAT avrebbe applicato un aumento *ex post* illegittimo in quanto non correlato ad un aumento dei consumi del servizio idrico.

Nel caso in esame, invero, la maggiore somma richiesta dall’originario convenuto trova la propria giustificazione nell’esigenza, riconosciuta dalla stessa ATO 3 in forza delle previsioni di legge sopra citate, di garantire “*il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’Ente*” a fronte di investimenti eseguiti nel periodo anteriore al 2012 ma non ancora remunerati.

Trattasi pertanto di una componente tariffaria, quella relativa agli investimenti, esplicitamente prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione del servizio idrico e dunque inevitabilmente conosciuta ed accettata dal xxxxxxxx
xxxxxxxxxx al momento della conclusione del contratto di utenza.

Ciò sarebbe d’altronde confermato dallo stesso attore originario che non ha mai contestato la previsione, nell’ambito della tariffa da lui pagata, degli investimenti eseguiti da SMAT S.p.a., né ha escluso la possibilità che quest’ultima, in esecuzione del contratto concluso, potesse legittimamente applicare un conguaglio c.d. “tariffario”.

Ne consegue dunque la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l’istanza attorea di dichiarare illegittima la richiesta avanzata da SMAT S.p.a.



a titolo di “periodo di regolazione ante 2012 – conguaglio”.

2.2. Parte appellata non ha formulato alcuna contestazione in merito al rigetto, operato dal primo giudice nella parte motivazionale della sentenza impugnata, della sua ulteriore domanda di condanna della SMAT S.p.a. al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. per violazione dell’art. 21 lette. d) D.lgs n. 205/2006.

3. Sulle spese

Alla soccombenza segue l’obbligo di parte appellante al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa (inferiore ad € 1.100), ed in considerazione delle sole fasi effettivamente svolte, ossia di studio, introduttiva e di decisione, aumentati gli importi medi in ragione dell’impegno profuso e della complessità della materia, esclusi gli esposti non documentati. Sul punto vale appena il caso di rilevare che, come afferma la Suprema Corte, “*il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace*” (Cass. 30.4.2014 n. 9556; conf. Cass. 10.1.2017 n. 369 e Cass. 6.12.2017 n. 29145) e non si applica, quindi, al caso di specie attesa la natura del contratto intercorso tra le parti e la conseguente applicabilità del disposto di cui agli artt. 113 comma 2 c.p.c. e 1342 c.c..

P.Q.M.

Il Tribunale,

in riforma della sentenza n. 3878/2017 emessa *inter partes* dal Giudice di Pace di Torino in data 30.10.2017,

- rigetta le domande proposte da xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ; contro la SMAT S.p.A.;
- condanna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rimborsare alla SMAT S.p.A. le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 450,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al



presente grado, in € 91,50 per esposti ed € 700,00 per compensi oltre rimborso
forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Torino, 21 marzo 2019

Il Giudice Unico
dr.ssa Rossana Zappasodi

(minuta redatta dal MOT dr.ssa Debernardi Giovanna)

